

LA PIAGA DEL PIEDE DESTRO: LA NOMINA DE' VESCOVI ABBANDONATA AL POTERE LAICALE

EMANUELE CORZEL

“Una delle più acerbe e lamentevoli piaghe della crocifissa Sposa di Cristo”: la nomina dei Vescovi abbandonata al potere laicale¹. Se l'unità dei vescovi è la piaga del costato, il “cuore” del problema, mi sembra di poter dire che la libertà della Chiesa, che si esprime pienamente nella libertà di scelta dei vescovi, è il “pilastro” su cui poggia il ragionamento rosminiano.

Si sarebbe però tentati di aggiungere, immediatamente: questa piaga è stata sanata. L'elezione dei vescovi è tornata praticamente dovunque ad essere un “fatto interno” alla Chiesa. Il *Codex Juris Canonici* del 1917 aveva affermato con decisione, parlando dei vescovi: *Eos libere nominat romanus pontifex*. Il Concilio Vaticano II, nel decreto *Christus Dominus*, ha riaffermato la libertà ecclesiale: “il diritto di nominare e di costituire i vescovi è proprio, peculiare e di per sé esclusivo della competente autorità ecclesiastica” (§ 20). Il nuovo *Codex*, del 1983, ha recepito il testo conciliare, affermando che “Il sommo pontefice nomina liberamente i vescovi oppure conferma quelli che sono stati legittimamente eletti” (Can. 377, § 1)².

La lettura dell'opera di Rosmini, però, non ci permette di fermarci alla constatazione che la situazione è mutata. La sottolineatura del ruolo del vesco-

¹ Almeno in Francia, in Spagna e Portogallo (con le rispettive colonie ed ex-colonie), in Baviera, nel regno di Napoli, in molte diocesi dell'impero Austriaco tra cui Trento e Bressanone (formalmente dal 1822). La grande maggioranza della cattolicità.

² Si veda: COLELLA P., *Considerazioni sulle nomine dei vescovi nel diritto canonico vigente*, “Concilium” 26 (1990), pp. 569-574.

vo e la storia del rapporto tra questo, il papato e il laicato cristiano, con le molteplici forme di elezione e di nomina che si sono succedute, ci pongono di fronte al problema della “partecipazione” e della “democrazia” nella vita della Chiesa, al significato della gerarchia, al rapporto tra chiesa locale e chiesa universale. Non credo che si possano considerare questi come problemi del tutto risolti, così come non credo si possano considerare “vecchi”, anche a distanza di 150 anni, i tentativi, presenti soprattutto nell'Appendice, di mettere in pratica i concetti teorici proposti.

L'origine della sciagura

“Ogni società libera ha essenzialmente il diritto di eleggere i propri ufficiali” (§ 74); “Ora se v'ha sulla terra società... che abbia il diritto di essere libera, per tutti i cattolici questa è certamente la Chiesa di Gesù Cristo” (§ 75); “Cristo elesse a principio gli Apostoli; questi elessero i loro successori” (§ 76). Semplice e schematico, Rosmini pone subito le pietre di confine del suo ragionamento. E, al centro del terreno, “quel dolce principio dell'ecclesiastico reggimento”, quello che nella lettera I dell'Appendice verrà chiamato “di diritto divino morale”: non trattandosi di un governo temporale ma di un servizio in favore delle anime, e che quindi che ha solo “il diritto di giovare”, valeva il principio “IL CLERO GIUDICE, IL POPOLO CONSIGLIERE”: non perché il popolo avesse in sé diritto di prendere parte alla elezione dei vescovi, ma perché solo così “la Chiesa de' credenti operava siccome un solo uomo” (§ 77).

Rosmini tornerà poi più volte a sottolineare il concetto, elencando in più punti autorità scritturistiche e patristiche che provano come questa procedura venisse pacificamente attuata e rispettata nella chiesa antica. Si tratta d'altra parte di argomenti molto ben fondati e di un giudizio comune e indiscutibile dal punto di vista storico³. Originale - e, per molti elementi, inquietante e perfino profetica - è invece l'analisi che fa il Rosmini delle *conseguenze* che possono scaturire dall'applicazione di procedure diverse da quella citata, in cui al clero locale e al popolo cristiano non sia dato spazio:

Ma ove il Vescovo ed il Sacerdote già non ritenga di pastore che il nome, non sia più il confidente, l'amico, il padre de' fedeli, che a lui con piena fiducia abbandonano non pur ciò che aver possono di più caro, ma se medesimi, ove il Clero si restringa alle formalità o alle materiali e determinate cerimonie di culto,

³ STOCKMEIER P., *La scelta del vescovo da parte del clero e del popolo nella chiesa primitiva*, “Concilium” 16 (1980), pp. 1125-1136

reso, quasi volca dire, simile agli antichi sacerdoti del paganesimo; quando le cose di quella religione, che insegna ad adorare Iddio in ispirito e verità, sono venute a questo termine; non è difficile allor che il popolo si sottometta a ricevere con indifferenza qualsivoglia pastore gli si imponga, e che il diritto di eleggerlo passi d'una in altra mano, d'uno in altro padrone, come farebbe la proprietà d'un terreno o di una casa. E si pronunzieranno invettive contro l'indifferenza pubblica in materia di religione? quando si esige pur dal popolo, e lo si educa in modo, ch'egli sia disposto a ricevere a suo vescovo qualsiasi incognito e straniero personaggio col quale non ha né comunanza alcuna di affetti, né vincoli di ricevuti benefizi, e le cui sante opere né mai vide, né udì tampoco per fama? Dio voglia che non ne abbia se non di sante! Ma l'esigere, e rendere il popolo indifferente ai proprj pastori, non è il medesimo che renderlo indifferente a qualunque dottrina gli s'insegni, indifferente ad essere condotto per una o per un'altra via? Non è un esigere che non s'abbia più dagli uomini bisogno d'aver confidenza ne' ministri della religione, cioè che s'abbia rinunciato ai bisogni e ai rimorsi dell'anima, che in somma si possa far senza religione, o contentarsi al più della esteriotà e materialità di essa? E che è questo se non l'aver fatto al popolo un obbligo di una cieca, o per meglio dire irragionevole obbedienza, che è un sinonimo perfettissimo di indifferenza religiosa? Vero è che quando si è riuscito ad ottener questo dal popolo cristiano, allora si è riuscito a pervertirlo, a distruggere nell'anima sua il cristianesimo, lasciandolo solo nelle abitudini: e di un popolo tanto infelice, che mediante una secreta, lenta e costante corruzione ha perduto senza accorgersi il principio religioso, di un tal popolo, dico, assopito sui suoi religiosi interessi, e già nel fatto indipendente da' suoi vescovi, indifferente perciò a qualsiasi chierico presieda al coro, ed eseguisca le sacre cerimonie che non intende; si può dire giustamente quello che diceva un Padre del terzo secolo della Chiesa [Origene], cioè, che "secondo il merito del popolo, Iddio provvede altresì i pastori delle Chiese" (§ 77).

La lunga citazione ci fa capire con quanta rabbia e dolorosa consapevolezza Rosmini si appresti a descrivere la piaga del piede destro della chiesa, che affligge le pietre vive più vicine alla testata d'angolo. Questa, che era ancora profezia tra gli anni trenta e quaranta dell'Ottocento, può essere giudicata oggi come una schematica ma efficace analisi della coscienza cristiana del nostro secolo secolarizzato. Senza voler sminuire l'importanza del passaggio del diritto di nomina dei vescovi dai sovrani al papato, non si può ignorare che i due elementi in gioco nel principio citato all'inizio - clero locale e popolo cristiano - vi siano ancora quasi completamente esclusi.

"Ma chi vuol trovare l'origine di tale e tanta sciagura" deve risalire al periodo della "conversione della società", i primi sei secoli della Chiesa, "il seme di tutte le sue prosperità e di tutte le sue sciagure" (§ 78). E' il periodo in cui il clero assume (almeno in Occidente) un ruolo politico, sociale ed economico neppure ipotizzabile fino a quel momento. I seggi episcopali attirano l'attenzione di re e signori locali, che vi insediano propri familiari o propri pro-

tetti, o semplicemente coloro che garantivano loro cospicue 'tangenti', noncuranti del significato religioso del pastore di una diocesi. Nei secoli che vanno dal IV al X si ha quindi il passaggio - progressivo, anche se non lineare - dalla necessità, per la validità della nomina, dell'assenso regio (che Rosmini giudica accettabile) alla nomina divenuta grazia del sovrano. Sul finire del primo millennio, lusinghe e minacce sono riuscite a mettere all'angolo le poche voci che ancora difendono l'elezione canonica a clero e popolo. Il punto più basso della parabola viene toccato all'inizio del sec. XI. Rosmini conclude:

[...] conviene confessare che il potere laicale con una perseveranza di tanti secoli nella costante tendenza di asservire la chiesa, mediante un'alternativa di benefizi e di soperchierie era arrivato finalmente tanto innanzi, che non poteva più: la conquista era compiuta [...] Noi siamo al più infausto de' secoli. Il Clero fuori dalla sua via, accecato da' beni temporali, e per poco assuefatto a mercanteggiare la dignità e la coscienza [...] Nel principio del secolo XI si trovò dunque la libertà delle elezioni interamente perita (§ 89).

Al centro della parte storica dell'esposizione rosminiana troneggia però la figura di papa Gregorio VII, il "Mandato di Dio", l'"uomo per sempre memorabile" colui al quale venne affidato "il ferro che con taglio ardito e maestro sanasse l'invecchiata cancrena" (§ 90). Rosmini rivendica a Gregorio VII il ruolo di vindice della libertà ecclesiale, e si dilunga a narrare lo scontro che lo vide opposto, durante il suo pontificato (1073-1085), all'imperatore Enrico IV, al centro del quale vi era il problema delle nomine vescovili. Rosmini è attento a confutare l'accusa di 'prepotenza' rivolta a Gregorio VII (§ 101). Non fu - afferma, con qualche forzatura - una lotta del sacerdozio contro l'impero, ma piuttosto tra il sacerdozio che combatteva per la Chiesa e quello che combatteva contro la Chiesa; la guerra del papa era contro "il Clero simoniacco e dissoluto" (§ 99), che rendeva i principi "condottieri al soldo della feccia del ceto ecclesiastico" (§ 101).

Il papato di Gregorio VII "segna l'epoca [...] del periodo di rifacimento della Chiesa". La riforma - anzi, "il grido" (§ 104) - di Gregorio VII si diffuse nelle chiese locali, e progressivamente il diritto di nomina dei vescovi tornò in campo ecclesiale⁴. Il Concordato di Worms del 1122 chiude questa fase di 'lotta per le investiture' con una soluzione compromissoria; accordi scritti o non scritti garantiscono anche le chiese poste fuori dall'Impero da ingerenze eccessive.

⁴ Il dibattito su Gregorio VII è tutt'altro che concluso. La sua figura è stata oggetto di discussioni volte ad esaltarne o contestarne l'azione, forse proprio perché diede una svolta in alcune questioni che ci troviamo a dibattere ancora oggi, soprattutto il ruolo del papato nei confronti del potere politico e della chiesa universale.

"L'elezione appartiene ai chierici, il consenso al popolo" afferma il *Decretum Gratiani*, la grande raccolta di diritto canonico databile al 1140⁵. In realtà, per motivi sia pratici che 'politici' (il "popolo guasto" che poteva essere "comperato e venduto", i "disordini che diedero mesta cagione di escluderlo"), il corpo elettorale si era in realtà andato restringendo progressivamente al clero della cattedrale. Il risultato fu però l'indebolimento del corpo elettorale: "ciò tolse ai canonici la loro sanzione, che nel popolo principalmente consisteva" (§ 81)⁶.

Ci si poteva comunque aspettare, a questo punto - viste le vittorie ottenute dai pontefici nel corso del XII e XIII secolo -

"che la libertà delle elezioni oggimai fosse stabilita per sempre [...]. Ma fu allora che il nimico dell'uman genere trovò un nuovo e più sottile mezzo d'intorbidare la pace e la prosperità della Chiesa, e questo fu, debbo dirlo? *le smoderate Riserve*" (§ 105).

La Santa Sede, in casi eccezionali, aveva il diritto di riservare a Roma l'elezione di un vescovo, e molte volte erano le stesse chiese locali a chiederne l'intervento per dirimere le liti. Ma a partire dal secolo XIII, il papato 'assolutista', approfittando anche delle lotte intestine che dividevano i Capitoli, inizia a nominare i vescovi di tutta la cristianità⁷.

Contro le pretese romane, gli stati nazionali riaprono la lotta. Le conseguenze di questa seconda battaglia furono disastrose, perché - ci dice Rosmini - il papato si trovò dalla parte sbagliata. Gli abusi erano molti: venivano imposti alle sedi vescovili personaggi estranei alla diocesi, che spesso non vi facevano residenza, a volte solo rappresentanti della politica papale, che dovevano la nomina all'essere parenti o fedeli a questo o quel cardinale - se non alla loro ricchezza.

Il conciliarismo del XV secolo cercò di porre dei limiti: alle istanze di tipo spirituale si sommarono gli interessi degli stati nazionali. I concordati (come la *Prammatica sanzione* riguardante la Francia [1438], e il Concordato di Vienna con l'Imperatore [1448]) e le concessioni di diritto o di fatto tolsero progressivamente al papato le nomine, assegnandole in gran parte ai principi delle nazioni; alla Santa Sede restava solo un diritto di conferma.

Rosmini non condanna questo concordati, ma deplora la durezza dei tempi, tempi in cui il papato fu costretto a trattative sotto pressione; ma il risul-

⁵ Vedi GAUDEMET J., *Dalla elezione alla nomina dei vescovi*, "Concilium" 16 (1980), p. 1137.

⁶ Cfr GAUDEMET, *Dall'elezione*, pp. 1142-1143.

⁷ Tra il 1227 e il 1303 abbiamo più di 1400 provvisori pontificie; 780 durante il pontificato di Giovanni XXII (1316-1334). Cfr GAUDEMET, *Dalla elezione alla nomina*, p. 1146.

tato è che "questa disciplina è quella che vige tuttavia, e che va affondando incessantemente una delle più acerbhe e lamentevoli piaghe della crocifissa Sposa di Cristo" (§ 108).

Di qui finalmente quella piaga orribile nel corpo della Chiesa, per la quale, tolte le elezioni antiche, tolte le elezioni del Clero, spogliati i Capitoli del loro diritto, spogliati i Papi delle loro riserve, la nomina de' Vescovi di tutte le nazioni cattoliche cadde nelle sole mani laicali (§ 82). E non tutti il veggono: egli pare che non essendo ceduta al potere temporale che la sola nomina, riservata al Pontefice la conferma, quella non troppo pregiudichi alla ecclesiastica libertà (§ 109).

Rosmini ha dunque di fronte alla situazione del suo tempo; e sa anche che ben pochi si rendono conto della tragica anomalia che la Chiesa viveva dal secolo XVI⁸. Non si tratta - sottolinea Rosmini - solo di un problema relativo a chi spetti la nomina: la modalità finisce anche per compromettere la qualità stessa dei vescovi. Non si ha più la garanzia che venga eletto il vescovo migliore, basta "un uom sufficiente" (§ 113), sufficiente cioè a garantirsi la conferma papale. Il principe, invece, dovrebbe accontentarsi che il vescovo sia un buon suddito, lasciando che sia la Chiesa a eleggerlo; le nomine da parte del potere civile impediscono al vescovo di esercitare quel ruolo di mediatore tra governo e popolo che è tanto importante per la stabilità della società. "Se poi si voglia sbattezzare il mondo, si seguiti a far così, e vedremo quanto a lungo i principi possano governare il mondo dopo averlo sbattezzato" (§ 115), afferma Rosmini, con riferimento esplicito alla Rivoluzione Francese.

Non c'è dunque speranza? Sembra che tutta la forza sia dalla parte dello "scisma", dello scisma che egli vede avanzare: tale sistema di nomina non può portare che alla formazione di Chiese nazionali, sotto lo stretto controllo del principe, funzionali unicamente al potere politico (§ 124).

Ma la Provvidenza si può leggere nei fatti della Storia, soprattutto nei momenti più difficili. E nella questione delle elezioni vescovili, si può leggere come la Provvidenza si sia espressa nei secoli attraverso il reciproco controllo tra quei poteri che Rosmini chiama "di sanzione" (§ 126): re, popolo e nobili si sono reciprocamente confrontati e controllati, in modo che il potere "di legislazione e di annuncio", la Chiesa, non potesse venire schiacciato. La sanzione della Provvidenza è ora già in atto: sono le rivoluzioni popolari. Già in

⁸ Il Concilio di Trento si era occupato dell'argomento ribadendo il diritto papale (di fatto espropriato) e sottolineando la 'sacralizzazione' del ministero, lasciando dunque al popolo cristiano un ruolo limitatissimo (BERNHARD J., *Il Concilio di Trento e l'elezione dei vescovi*, "Concilium" 16 [1980], pp. 1161-1173).

Inghilterra, in Irlanda, negli Stati Uniti, nel Belgio - dice Rosmini - la Chiesa può considerarsi libera dal potere civile; "le ribellioni sono esecrabili"; ma Cristo "userà anche il braccio de' malvagi al suo intendimento" (§ 127). L'unica via d'uscita lasciata ai principi - per impedire le rivoluzioni popolari - è quella di ridare alla Chiesa la piena libertà: una Chiesa schiava, altrimenti, non può più insegnare "la legge evangelica di umiltà e mansuetudine" (§ 128).

La nomina dei vescovi oggi

La profezia rosminiana si è realizzata. Nel corso della seconda metà dell'Ottocento e del Novecento rivoluzioni, mutamenti politici e culturali hanno progressivamente svincolato la nomina dei vescovi dal potere civile. Le nomine riservate ai governi restano un fatto eccezionale e, al momento attuale, prevalentemente formale⁹.

A rovescio, in molti paesi¹⁰ l'autorità secolare ha detenuto fino a poco fa o detiene tutt'ora un "diritto di consultazione"; per quanto questo non si possa considerare un diritto di veto, è opinione comune che la Santa Sede tenga in seria considerazione le osservazioni che le vengono fatte riguardo ai candidati. Il Concordato con l'Italia del 1929 affermava:

La scelta degli Arcivescovi e Vescovi appartiene alla Santa Sede.

Prima di procedere alla nomina [...] la Santa Sede comunicherà il nome della persona prescelta al Governo italiano per assicurarsi che il medesimo non abbia ragioni di carattere politico da sollevare contro la nomina (art. 19).

Il Concordato del 1984 corregge: "La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall'autorità ecclesiastica. Quest'ultima dà comunicazione alle competenti autorità civili della nomina" (art. 3).

Ancora una volta ci si poteva aspettare "che la libertà delle elezioni oggi mai fosse stabilita per sempre". Se non che, come è noto, non si è tornati alla

⁹ Residui diritti si hanno nel Paraguay, ad Haiti, a Macao, Monaco, Strasburgo e Metz. Vedi HAROUEL J.L., *La designazione dei vescovi nel diritto concordatario*, "Concilium" 16 (1980), pp. 1224-1225. Il capo di Stato spagnolo (cioè Francisco Franco) godeva sostanzialmente di un diritto di veto in seguito al concordato del 1941; l'accordo del 1976 prevede solo un diritto di consultazione (DE ECHEVERRIA L., *La nomina dei vescovi in Spagna dopo il Vaticano II*, "Concilium" 16 [1980], pp. 1245-1249). Il gradimento da parte del potere politico è condizione essenziale per i vescovi castrensi.

¹⁰ Tra i quali l'Italia, la Spagna, la Francia e la Germania. HAROUEL, *La designazione*, pp. 1225-1226.

modalità di elezione che Rosmini con forza ricorda: "IL CLERO GIUDICE, IL POPOLO CONSIGLIERE". La libertà riconquistata dall'"autorità ecclesiastica" è stata intesa come libertà da parte papale di nominare i vescovi in tutta la cristianità. La partecipazione del clero locale e del popolo cristiano - che pure non viene esclusa - è stata, come vedremo, permessa in modo molto parziale e molto discontinuo.

Il Concilio Vaticano II

E' dalla grande spinta del Concilio Vaticano II che nascono i tentativi di rinnovare le modalità di elezione dei vescovi. Questo anche se non si può dire che nel Concilio il tema sia stato ampiamente trattato. L'argomento non trova infatti spazio specifico nella Costituzione sulla Chiesa *Lumen Gentium*. Di elezione di vescovi si parla invece nel decreto *Christus Dominus* sull'ufficio pastorale dei vescovi (28 ottobre 1965), nel § 20, che assieme al § 19 è intitolato "I vescovi e l'autorità civile". Già questa scelta fa pensare a quale venga considerato il centro del problema¹¹.

[...] questo santo Sinodo ecumenico dichiara che il diritto di nominare e di costituire i vescovi è proprio, peculiare e di per sé esclusivo della competente autorità ecclesiastica.

[...] questo santo Concilio fa voti che, per l'avvenire, alle autorità civili non siano più concessi diritti o privilegi di elezione, nomina, presentazione o designazione all'ufficio episcopale. A quelle autorità civili poi che ora, in virtù di una convenzione o di una consuetudine, godono dei suddetti diritti o privilegi, questo Sinodo [...] rivolge viva preghiera, affinché [...] ad essi vogliano spontaneamente rinunciare (§ 20).

Ciò che viene sottolineato è la libertà assoluta dell'autorità ecclesiastica nella nomina; non c'è interesse a specificare chi sia la "competente autorità ecclesiastica". E' da notare però che, nello schema preparatorio, in luogo di *autorità civili* era posta la parola *laici*, in modo che la prima frase suonava "ai *laici* non siano più concessi diritti o privilegi di elezione". La scelta di distinguere tra *laici* ed *autorità civili* lasciava aperta la porta perché, nella successiva regolamentazione, si desse la possibilità anche al laicato cristiano di rientrare in gioco.

In quale direzione?

Per il § 20 del decreto *Christus Dominus* vennero elaborate, richieste da

¹¹ COLELLA, *Le nomine dei vescovi*, p. 570.

più parti, precisazioni esplicative. Il motu proprio *Ecclesiae Sanctae* (6 agosto 1966), dopo aver sottolineato ancora una volta il diritto pontificio, introduceva la consuetudine secondo la quale le Conferenze episcopali presentano annualmente alla Santa Sede liste di candidati, all'interno delle quali possono essere scelti i futuri vescovi (§ 11)¹².

Un altro motu proprio, però, la *Sollicitudo omnium ecclesiarum* (24 giugno 1969), veniva a precisare il ruolo dei legati pontifici nella procedura: è infatti ad essi che le Conferenze episcopali - il cui ruolo viene così relativizzato - devono presentare le liste. In questo modo l'influenza del legato pontificio - lungi dal ridursi, com'era stato richiesto durante il Concilio Vaticano II - ha finito con l'ampliarsi. Nel capitolo VI si precisa come il legato possa avviare il processo informativo: valendosi "liberamente e riservatamente del parere di ecclesiastici e anche di laici prudenti [...] imponendo il segreto alle persone consultate"; tenendo conto di tutte le norme stabilite dalla Santa Sede e rispettando in particolare "la competenza delle conferenze episcopali" (VI, § 2). Nonostante quest'ultima precisazione, il fatto che la relazione sul lavoro svolto prenda la via di Roma insieme al "parere e voto preferenziale" del legato (VI, § 1), pone inevitabilmente il legato stesso al di sopra della conferenza episcopale¹³. Questa situazione ha finito per sminuire l'importanza della successiva regolamentazione riguardante le modalità delle riunioni delle conferenze episcopali e i criteri da valutare per la scelta dei candidati (decreto *Episcoporum delectum*, 15 marzo 1972).

Il nuovo Codice di Diritto canonico del 1983 - come si è detto - non ha fatto altro che cristallizzare la situazione. La spinta rinnovatrice del Concilio non vi ha trovato sbocco, almeno in questo campo. Il canone 377 afferma: "Il sommo pontefice nomina liberamente i vescovi oppure conferma quelli che sono stati legittimamente eletti" (§ 1). I paragrafi seguenti non fanno altro che riassumere la procedura di nomina e fissare il ruolo del legato pontificio, dimostrando scarsa considerazione dei principi di corresponsabilità e di comunione, senza indicare vie e soluzioni nuove, lasciando eluse le richieste di partecipazione attiva da parte di clero e laicato¹⁴.

Riassumendo, con le parole di Hartmut Zapp:

[...] non potremo fare a meno di qualificare come postulato supremo di queste norme il diritto libero ed assoluto di nomina da parte del papa. Le liste che i vescovi e le conferenze episcopali propongono non sono [...] in alcun

¹² Cfr ZAPP H., *La nomina del vescovo secondo il diritto vigente e lo schema del "Liber II de Populo Dei" (1977)*, "Concilium" 16 (1980), p. 1215.

¹³ ZAPP, *La nomina del vescovo*, pp. 1215-1217.

¹⁴ COLELLA, *Le nomine dei vescovi*, p. 572.

modo vincolanti. [...] Le nomine dei vescovi rimangono essenzialmente faccenda della diplomazia segreta pontificia, la quale si avvale di consultazioni puramente informali con singole persone e collegi episcopali¹⁵.

Questa è la situazione attuale, ripresa in modo semplicistico ma efficace in un articolo apparso recentemente su "Settimana"¹⁶. Alla descrizione dell'edificio che ospita la *Congregazione per i vescovi* (l'organismo curiale a cui è demandata la formazione delle candidature) segue una breve intervista con l'addetto di segreteria di tale congregazione, il quale non può fare altro che ribadire (e difendere) i passaggi tracciati dalla *Sollicitudo omnium ecclesiarum* e il ruolo del nunzio pontificio¹⁷; ultima istanza - e questo viene sottolineato con forza - al di là degli organismi di Curia, è il sommo pontefice. Di fronte alla domanda sulla giustificazione dell'iter attuale, questa è la risposta:

L'esatto compimento dei passi previsti nell'attuale ordinamento canonico e la presenza dello Spirito santo nel compimento di un atto tanto importante nella cura pastorale che il papa esercita su tutta la chiesa non possono non offrire garanzie più che sufficienti per una scelta prudente¹⁸.

Interessante è - nell'articolo citato - il paragrafo dedicato al giuramento di fedeltà al mandato episcopale richiesto al momento dell'elezione: giuramento che avviene in forma riservata. Non è previsto infatti che venga ripetuto di fronte alla chiesa che viene affidata all'eletto. Tra i vari punti del giuramento, la fedeltà al Papa sta al primo posto; al secondo, il rispetto delle prerogative dei legati pontifici; il governo della diocesi e la difesa del deposito della fede vengono dopo. Non credo che si possa parlare di casualità nella successione. Il rapporto tra vescovo e curia romana, anche da questi indizi, appare più stretto rispetto al rapporto tra vescovo e chiesa locale¹⁹.

Sia il decreto *Episcoporum Delectum*, sia il nuovo Codice di Diritto Cano-

¹⁵ ZAPP, *La nomina del vescovo*, p. 1220.

¹⁶ DE CANDIDO L., *Come si fa un vescovo?*, "Settimana" n. 5 (7 febbraio 1993), pp. 8-9.

¹⁷ A proposito: chi è il nunzio pontificio per l'Italia?

¹⁸ DE CANDIDO L., *Come si fa un vescovo?*, p. 9. Rosmini commenterebbe: "Non più dunque il migliore si richiede, ma un uom sufficiente" (§ 113).

¹⁹ La Costituzione apostolica *Pontificalis Romani* (18 giugno 1968) ha introdotto elementi, risalenti all'antichità, che dovrebbero sottolineare il ruolo del popolo nell'ordinazione. Alla richiesta di uno dei sacerdoti "Padre, la chiesa di N. vi chiede di ordinare il sacerdote presente per la carica episcopale", la risposta è: "Dovete avere ricevuto dal papa la lettera che lo designa a questa carica. Che venga letta" [!]. Cfr LÉCUYER J., *Il vescovo e il popolo nel rito dell'ordinazione episcopale*, "Concilium" 16 (1980), pp. 1195-1201.

nico (can. 377, § 3) precisano come la nuova regolamentazione non vada ad intaccare "i privilegi legalmente concessi od acquisiti e i particolari procedimenti che la sede apostolica contrattualmente fissa od in altro modo approva" (*Episcoporum Delectum*, art. 15), come i Concordati e i residui diritti dei Capitoli cattedrali²⁰.

Nella realtà, al contrario, le modalità di nomina hanno finito per condizionare, più o meno pesantemente, i casi in cui, per concordato o per diritto consuetudinario, l'elezione era riservata ad organismi collegiali come i Capitoli cattedrali (situazioni garantite da un concordato con l'autorità civile si trovano attualmente nelle sedi svizzere di Basilea e San Gallo, in quella austriaca di Salisburgo e in alcuni episcopati tedeschi²¹).

Il caso più noto e clamoroso è quello di Coira, dove la completa libertà riservata per diritto consuetudinario al Capitolo Cattedrale è stata limitata nel 1948, imponendo che la scelta avvenisse tra tre candidati proposti da Roma. Nel 1990 è poi avvenuto un fatto clamoroso: per la prima volta nella storia, Roma ha imposto a Coira un vescovo²², nella persona di monsignor Wolfgang Haas. Haas, prelado conservatore e amico dell'Opus Dei, è stato fortemente contestato, al punto di tentare di non farlo entrare in cattedrale. Nonostante 14 dei 16 canonici della cattedrale avessero chiesto la revoca della nomina, monsignor Haas è rimasto al suo posto, affiancato recentemente da due ausiliari, con funzione moderatrice.

Tentativi e fallimenti

Il messaggio conciliare va nella direzione di una maggiore partecipazione di tutti i fedeli alla vita della Chiesa, nella consapevolezza che la gerarchia è solo una parte di essa. La riscoperta, poi, di quelle che erano le modalità di scelta dei vescovi nella chiesa antica avrebbe dovuto consigliare un prudente ma costante tentativo di allargare al clero locale e al popolo cristiano la possibilità, per lo meno, di proporre candidati.

Come abbiamo visto, non sembra che gli avvenimenti e le prese di posizione degli ultimi anni vadano in questa direzione, anzi. D'altra parte, a chi cerca di ragionare sull'argomento e chiede nuove e più aperte modalità di par-

²⁰ Cfr ZAPP, *La nomina del vescovo*, p. 1217.

²¹ HAROUEL, *La designazione dei vescovi*, p. 1224; cfr KÜNG H., *La libertà dell'elezione del vescovo di Basilea*, "Concilium" 16 (1980), pp. 1278-1282.

²² Si può seguire la vicenda, ad esempio, sulle pagine di "ADISTA" (nn. 47, 53, 65, 87/1990; 31, 37, 63, 80/1991; 1, 10/1992).

tecipazione, vengono posti innanzi i problemi esistenti e la faticosa domanda: "e tu come faresti?".

È intuitivo, infatti, che eleggere un vescovo non è eleggere un sindaco. E allora, come evitare lo svilupparsi delle dinamiche che, nel corso della storia - non si può nasconderselo -, hanno scatenato contrasti, dispute, faziosità, veri e propri scontri? (E poi: vogliamo davvero superare il ragionamento del segretario che parlava della "sufficienza" dei meccanismi attuali, per seguire antiche strade a noi sconosciute?).

La proposta rosminiana

La questione era stata posta anche a Rosmini, che aveva di fronte problemi maggiori rispetto agli attuali, se non altro per la questione che abbiamo visto riguardo alle nomine nelle mani del potere civile. Per proporre via d'uscita ai problemi proposti, egli aggiunge, in appendice all'edizione di Napoli del 1849, tre lettere²³, da lui spedite nella seconda metà del 1848 al canonico Giuseppe Gatti, ringraziamento per la positiva recensione alla sua opera e risposta ad alcuni problemi che gli erano stati posti.

Nella prima lettera, datata 8 giugno, ritorna sulla piena legittimità delle elezioni a clero e popolo, modalità di elezione di "diritto divino morale". In assenza di questa, l'elezione è comunque valida; ma l'elezione a clero e popolo, sospesa in seguito ai gravi mali che afflissero la Chiesa, andrà ricostituita appena possibile.

Nella seconda lettera (21 ottobre), Rosmini cerca di dimostrare come non sarebbe impossibile far tornare in campo ecclesiale la nomina dei vescovi, sottolineando il ruolo dell'"opinione pubblica cristiana" e i vantaggi che, come era già stato detto, potrebbero derivarne per i principi stessi.

La terza lettera (1 novembre) offre una risposta alla domanda che più ci interessa. Come far eleggere, alla fine del secondo millennio, il vescovo a clero e popolo? Come rispettare i principi che vogliono che il vescovo sia la persona migliore possibile, riconosciuta come tali dai fedeli, evitando i rischi derivanti dalle discordie tra le parti? La procedura proposta tiene conto del principio secondo il quale il popolo non è giudice, ma detiene comunque dei diritti: diritto di consultazione, diritto di 'desiderio', diritto di veto.

Per questo viene previsto un primo livello di consultazione: nelle parrocchie dovrà essere aperto un registro, nel quale tutti i fedeli potranno riportare desideri e annotazioni riguardanti i candidati. Ai parroci e ai più anziani fedeli

²³ ROSMINI, *Delle cinque piaghe*, pp. 207-255.

è data la responsabilità di riassumere i pareri; questi, inviati ad un'assemblea del clero, verranno discussi. Tale assemblea potrà approvare la scelta del candidato preferito dai fedeli, oppure sceglierne un altro. I due nomi verranno mandati all'assemblea dei vescovi della provincia ecclesiastica, che avranno la facoltà di confermare uno dei due o proporre un terzo. Questi nomi (tre, due o uno, a seconda delle convergenze tra i diversi livelli decisionali) verranno infine proposti al papa per la decisione definitiva. Questo sistema potrà coinvolgere nell'elezione il popolo cristiano, il clero locale, i vescovi della provincia ecclesiastica e il papa. Al potere civile potrà rimanere un diritto di consultazione e di veto motivato sui candidati proposti, prima della decisione pontificia.

Una maniera lunga e complicata? "qualora anche traesse seco qualche lentezza, ella sarebbe troppo bene compensata dalle guarentigie che riceverebbe la buona elezione de' Vescovi e dalla soddisfazione universale".

Tentativi contemporanei

Un Paese nel quale - più che altrove - i cattolici hanno tentato nuove vie di elezione dei vescovi è l'Olanda²⁴, dove la ricostituzione della gerarchia data al secolo scorso (1853). Il fatto di essere rimasti fino al 1908 sotto la giurisdizione di *Propaganda Fide* implicava la possibilità, da parte dei Capitoli cattedrali, di proporre tre nomi (non vincolanti) per la nomina. Dopo il Concilio Vaticano II ci sono stati tentativi di allargare la rosa di coloro che potevano contribuire alla scelta dei nuovi vescovi. Per l'elezione del vescovo di Den Bosch (1966), il Capitolo invitò tutti, anche i non-cattolici, a dire la loro sulle attese per il nuovo vescovo e sui nomi di possibili candidati. Collaborarono almeno diecimila persone, e Roma nominò il preferito. Così andarono le cose anche nell'elezione del vescovo di Breda (1967), il cui il nome uscì dall'intero Consiglio Pastorale, composto anche da 30 laici.

A partire dall'inizio degli anni settanta, però, il vento cominciò a cambiare. La linea 'progressista' della Chiesa olandese non era gradita a Roma. Dopo una consultazione tra decine di migliaia di persone, il candidato numero uno del Capitolo di Rotterdam non venne nominato, ed anzi venne scelto un conservatore che non era stato compreso nella rosa dei candidati (1970). Non fu un incidente di percorso: nonostante le proteste e un comportamento molto più "prudente" nelle successive consultazioni per la nomina del vescovo di Roermond (1972) e di Utrecht (1975), Roma non accettò né i nomi proposti né quelli preparati come riserve. Il risultato fu quello di creare lo scompiglio

²⁴ AUWERDA R., *Diventare vescovi in Olanda dopo il Vaticano II*, "Concilium" 16 (1980), pp. 1268-1277.

tra i fedeli e la frattura all'interno della conferenza episcopale. Questa la descrizione della situazione, secondo un sondaggio, nell'anno 1980:

[...] non più del 24 per cento dei cattolici si riconosce ancora nella linea di governo del vescovo Bluysen di Den Bosch. Tutti gli altri vescovi restano al di sotto del 10 per cento. Di tutti i cattolici il 53 per cento non si sente affine con nessuno dei vescovi attuali²⁵.

Rosminiani, turbolenti, perturbatori

Al termine di questa rassegna, si può tranquillamente concludere che *il regime vigente nella chiesa cattolica, per quanto riguarda la nomina dei vescovi, è di formazione recente e storicamente determinato*. Questo andrà tenuto presente anche quando si vorrà proseguire con serietà nel dialogo ecumenico con le chiese ortodossa, anglicana e protestante²⁶.

Mi sembra obbligatorio tornare al libro che è stato spunto per il nostro seminario, citandone un passo che potrà darci un'altra testimonianza del dramma di Rosmini che scriveva questo libro.

Tutto va bene, a giudizio de' prudenti di questo secolo. A giudizio d'altri ancor più prudenti, è necessario che i cattolici non abbiano la temerità di parlare: conviene osservare perfetto silenzio per non eccitare inquietudini e rumori disgustosi: e tutto quello che può recar turbazione, non è che imprudenza e temerità. Tale specie di prudenza è l'arma più terribile di que' che minano la Chiesa; essi la minano sordamente: e chi denuncia la loro mina, chi rivela il tradimento, sono i turbolenti, sono i perturbatori della società (§ 124).

Queste frasi venivano a pochi mesi di distanza dall'enciclica *Mirari Vos*, che negava con fermezza ogni necessità di riforma della Chiesa, giudicandone la richiesta assurda e ingiuriosa. ■

²⁵ AUWERDA, *Diventare vescovi in Olanda*, p. 1277. Rosmini commenterebbe: "Ma l'esigere, e rendere il popolo indifferente ai propri pastori, non è il medesimo che renderlo indifferente a qualunque dottrina gli s'insegna, indifferente ad essere condotto per una o per un'altra via?" (§ 77).

²⁶ Cfr CERETTI G., *Il significato ecumenico di una collaborazione dei fedeli alla scelta dei vescovi*, "Concilium" 16 (1980), pp. 1202-1212.